

STATUTO DELLA COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Istituzione, oggetto e sede)

1. Ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, in data 01.01.2021 si è costituita, a seguito di trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale "Riviera Bassa Friulana-Riviere Basse Furlane", che comprendeva i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro, la Comunità Riviera Friulana (in seguito denominata Comunità) tra i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano-Teor, Ronchis e San Giorgio di Nogaro. L'ambito territoriale della Comunità coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. La Comunità è ente locale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali, al quale si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.
3. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della Comunità Riviera Friulana.
4. La Comunità ha sede legale nel territorio del Comune di Latisana. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio della Comunità.
5. La Comunità ha come segno distintivo il proprio stemma, l'uso del quale è stabilito con regolamento.

Art. 2

(Finalità)

1. La Comunità, nel riconoscere e rispettare il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni partecipanti quali titolari della rappresentanza democratica dei cittadini, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione, conservazione e sviluppo territoriale, economico, sociale, turistica, ambientale e culturale dell'intero ambito territoriale di riferimento e delle comunità locali che la costituiscono;
 - b) integrazione dei territori dei Comuni partecipanti, nel rispetto delle singole specificità;
 - c) miglioramento della qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini;
 - d) ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, partecipazione, semplificazione, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - e) razionalizzazione e contenimento della spesa;
 - f) tutela delle minoranze linguistiche valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, nonché delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
 - g) valorizzazione della partecipazione delle popolazioni locali all'attività amministrativa.

Art. 3

(Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità)

1. La Comunità può organizzare e gestire le seguenti funzioni e servizi comunali:

- a) centralizzazione unica della committenza;
- b) elaborazione, presentazione e gestione di progetti a finanziamento europeo;
- c) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- d) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- e) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- f) gestione dei sistemi informativi e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- g) attività produttive, compreso lo sportello unico;
- h) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione;
- i) gestione dei servizi tributari
- l) pianificazione di protezione civile;
- m) opere pubbliche e procedure espropriative;
- n) edilizia privata;
- o) statistica;
- p) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- q) programmazione e pianificazione territoriale di livello comunale;
- r) procedure di autorizzazione in materia di energia;
- s) procedure in materia di ambiente;
- t) organizzazione di servizi pubblici locali;
- u) politiche giovanili;
- v) contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio;
- z) altre funzioni e servizi richiesti e conferiti dai Comuni.

2. Il conferimento delle funzioni può aver luogo per tutti i Comuni o solamente per alcuni di essi. Il conferimento dell'esercizio di funzioni e servizi comunali alla Comunità è approvato con conformi deliberazioni dai Consigli dei Comuni interessati e dall'Assemblea della Comunità a maggioranza dei voti favorevoli ed è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane e/o finanziarie e/o strumentali da parte dei predetti Comuni interessati.

3. Con le deliberazioni di cui al comma 2, i Comuni costituiti in Comunità definiscono la quota annua delle proprie entrate da versare alla Comunità per l'esercizio delle funzioni che il singolo Comune ha conferito.

4. Le modalità, le condizioni di esercizio delle funzioni e i criteri per la quantificazione dei rispettivi contributi finanziari sono disciplinati con regolamento.

5. Oltre che con le modalità di cui al comma 2, la Comunità può esercitare funzioni e servizi delegati dai Comuni, anche ad essa non partecipanti, mediante la stipula delle convenzioni

di cui all'articolo 5 della legge regionale 21/2019, approvate dall'Assemblea della Comunità e dal consiglio di ciascun Comune interessato.

Art.4

(Norma transitoria per il trasferimento delle funzioni comunali alla Comunità)

1. La Comunità prenderà avvio con le funzioni di cui all'art.3 comma 1 lettere "a","b", secondo le modalità previste all'art.3 comma 2 del presente Statuto.
2. Con successive deliberazioni e con le decorrenze ivi indicate, i Comuni aderenti alla Comunità medesima potranno altresì conferire le altre funzioni e servizi comunali previsti dallo Statuto, secondo le modalità previste dall'art.3 comma 2 del presente statuto.
3. Nelle more del conferimento dell'esercizio delle ulteriori funzioni alla Comunità rispetto quelle indicate dalle lettere "a","b" dell'art.3 comma 1, la Comunità può esercitare funzioni e servizi delegati dai Comuni, anche ad essa non partecipanti, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 21/2019, come previsto dall'art. 3, comma 5 del presente Statuto.

Art.5

(Regolamenti)

1. I regolamenti della Comunità ne disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza.
2. I regolamenti della Comunità sono approvati dall'Assemblea a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza del Comitato esecutivo approvato a maggioranza assoluta dei voti assegnati.
3. Gli schemi di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sono adottati dal Comitato esecutivo.

Art. 6

(Durata della Comunità e adesione di nuovi Comuni)

1. La Comunità è costituita a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01.01.2021.
2. L'adesione alla Comunità di un nuovo Comune è approvata, unitamente alla modifica del presente statuto, dall'Assemblea della Comunità e dal consiglio comunale interessato con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie e ha effetto dall' 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle relative deliberazioni.

Art. 7

(Recesso dalla Comunità e revoca di singole funzioni e servizi)

1. Ciascun Comune non può recedere unilateralmente dalla Comunità prima che siano trascorsi cinque anni dall'adesione alla stessa, salvo diverse intese. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità e il Comune recedente sono regolati da accordo, approvato con la deliberazione di recesso del Comune di cui al comma successivo ed approvato dall'Assemblea della Comunità. Detto accordo viene sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti interessati (Comune interessato e Comunità) entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di recesso. In caso di mancata sottoscrizione

dell'accordo, il medesimo è approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e da un terzo componente scelto d'intesa tra le parti.

2. La deliberazione di recesso, recante gli impegni di cui ai successivi commi, è adottata dal consiglio comunale entro il mese di marzo con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni e ha effetto dall' 1 gennaio dell'anno successivo a quello di trasmissione alla Comunità, salvo diverso accordo.

3. In caso di recesso, il Comune recedente rientra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti alla Comunità; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti i giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.

4. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità da parte del Comune recedente torna nella dotazione organica del Comune stesso secondo le tempistiche previste nell'accordo di cui al comma (1). La Comunità può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, determinando la nuova ripartizione delle quote finanziarie dovute per il medesimo fra i Comuni aderenti.

5. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità richiede la ricollocazione presso i Comuni recedenti del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti revocanti. I Comuni medesimi dovranno garantire detta ricollocazione.

6. In caso di recesso da parte di più Comuni dalla Comunità, anche in momenti diversi, qualora dovessero verificarsi delle eccedenze, il personale trasferito dall'Unione territoriale intercomunale "Riviera Bassa Friulana-Riviere Basse Furlane" e in servizio alla data del 31.12.2020, nonché l'ulteriore personale assunto direttamente dalla Comunità, dovrà essere obbligatoriamente ricollocato presso i Comuni aderenti alla Comunità. L'individuazione concreta delle risorse umane da trasferire avverrà mediante accordo tra le parti.

7.. Salvo che l'accordo di recesso di cui al comma (1) disponga diversamente, il Comune:

a) si impegna nei confronti della Comunità ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima del recesso con i relativi oneri per la tutta la durata dei medesimi;

b) continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento/rapporto giuridico intercorrente tra la Comunità e, per i successivi tre anni, per il personale da essa direttamente assunto;

c) si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità entro la data di decorrenza degli effetti del recesso.

8. A seguito del recesso i beni sono ripartiti secondo quanto stabilito nell' accordo tra le parti siglato ai sensi del comma (1).

9. I principi e i criteri di cui ai commi 1, 5 e 6 si applicano anche in caso di revoca di una funzione o di un servizio conferiti alla Comunità ai sensi dell'articolo (3, comma 1), o di recesso dalla convenzione per l'esercizio di funzioni comunali da parte della Comunità di cui all'articolo (3, comma 5).

10. Il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti deliberativi eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente sono modificati dai competenti organi della Comunità.

Art. 8

(Scioglimento della Comunità)

1. Lo scioglimento della Comunità è disposto con conformi deliberazioni dell'Assemblea e di tutti i consigli dei Comuni partecipanti adottate con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In caso di recesso di tutti i Comuni tranne uno lo scioglimento opera di diritto. I rapporti giuridici ed economici pendenti sono definiti da apposito accordo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo di vertice della Comunità predispone un piano di liquidazione con evidenza dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dalla Comunità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi e delle eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra i Comuni interessati. Il piano è trasmesso agli enti interessati ed approvato con conformi deliberazioni dell'Assemblea e dei Consigli comunali.

3. In caso di scioglimento, i Comuni facenti parte della Comunità restano obbligati nei confronti degli enti o soggetti che succedono nei rapporti della Comunità, limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni nei confronti della Comunità non ancora adempiute al momento dello scioglimento. Sono fatti salvi gli accordi tra i Comuni e gli enti subentranti alla Comunità, volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. In caso di scioglimento dalla Comunità, il personale trasferito dall'Unione territoriale intercomunale "Riviera Bassa Friulana-Riviere Basse Furlane" e in servizio alla data del 31.12.2020, nonché l'ulteriore personale assunto direttamente dalla Comunità, dovrà essere obbligatoriamente ricollocato presso i Comuni aderenti alla Comunità. L'individuazione concreta delle risorse umane da trasferire avverrà mediante accordo tra le parti.

Art. 9

(Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)

1. Con riferimento alle funzioni comunali conferite sono istituite le seguenti forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni partecipanti alla Comunità:

a) conferenze degli assessori comunali e/o consiglieri delegati al fine di operare il raccordo tra il Comitato esecutivo della Comunità e le giunte dei Comuni aderenti; le conferenze, convocate per materia, dal Presidente della Comunità, costituiscono l'organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti alla Comunità;

b) assemblea plenaria dei componenti del Comitato esecutivo della Comunità e di tutti gli assessori dei Comuni partecipanti; è convocata dal Presidente della Comunità con funzione informativa e di confronto partecipativo.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, e improntano la loro attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

Art. 11

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea della Comunità è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, quali membri di diritto; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta da un Presidente eletto fra i componenti della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

3. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente dell'Assemblea, delegare un amministratore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

4. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.

Art. 12

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea, maggioranze e quorum)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

2. Qualora non previsto diversamente dal presente Statuto, le deliberazioni sono validamente assunte con maggioranza assoluta dei voti dei presenti e quando è presente la metà più uno dei voti complessivi.

3. Ad esclusione delle deliberazioni di cui all'art. 3 comma 2 del presente Statuto, non si considerano in ogni caso approvate le deliberazioni che abbiano il voto contrario di almeno un terzo dei componenti assegnati dell'Assemblea ovvero di un numero di Comuni che rappresentino più di un terzo degli abitanti della popolazione residente nel territorio della

Comunità. A tal fine si tiene conto per la determinazione della popolazione residente il dato riferito al 31.12 dell'anno precedente.

Art. 13

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono la Comunità e ne è l'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
 - c) documenti contabili fondamentali e ratifica delle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Comitato esecutivo;
 - d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
 - e) elezione e sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo;
 - f) criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti della Comunità da parte del Comitato esecutivo;
 - g) nomina dell'organo di revisione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, commi 2, 4 e 5, l.r. 21/2019;
 - h) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità;
 - l) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;
 - m) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nelle tempistiche previste dalla normativa vigente, a pena di decadenza.

Art. 14

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma (1) disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;

3.L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede della Comunità oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.

Art.15

(Presidente della Comunità)

1. Il Presidente della Comunità è il rappresentante legale e giudiziale dell'ente; è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, fra i sindaci dei Comuni partecipanti.

2. Il Presidente, in particolare:

- a) propone all'Assemblea i nominativi dei componenti il Comitato esecutivo;
- b) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;
- c) convoca e presiede il Comitato esecutivo;
- d) nomina l'organo amministrativo di vertice;
- e) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- g) sovrintende alla gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità e i Comuni
- h) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- i) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
- j) ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti del Comitato esecutivo;
- k) svolge le funzioni di cui all'art.1, c.111 della L. 56/2014.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 19.

4. Il Presidente decade dalla carica nei casi previsti dalla legge. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità di cui all'articolo 18.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica per decadenza o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore, il cui mandato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

Art.16

(Vicepresidente della Comunità)

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità tra i componenti del Comitato esecutivo.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di decadenza dall'ufficio o dimissioni, per il tempo necessario all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Art. 17

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'ente e collabora con il Presidente della Comunità per il governo della stessa.

2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità, che lo presiede, e da quattro componenti, eletti dall'Assemblea fra i Sindaci dei comuni, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) almeno 2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
- b) almeno 1 membro individuato tra i comuni con popolazione tra 5001 e 10 mila abitanti;
- c) 1 membro individuato tra i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Ai fini del rispetto dei criteri di cui sopra viene computata anche la carica del Presidente della Comunità.

3. Il Comitato esecutivo adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e, in particolare:

- a) adotta i programmi da realizzare e li trasmette all'Assemblea per l'approvazione;
- b) predispone gli schemi dei documenti contabili fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) adotta le proposte di modifiche statutarie e gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di competenza del Presidente;
- f) nei casi di urgenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
- g) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva;
- h) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
- i) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività;

4. Il Comitato esecutivo svolge ogni altra funzione non attribuita all'Assemblea e al Presidente.

5. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni e approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'articolo 19.

6. In caso di decadenza dalla carica di componente del Comitato esecutivo per perdita dei requisiti di legge, nonché in caso di cessazione anticipata per dimissioni o altra causa, l'Assemblea provvede entro trenta giorni alla sostituzione del componente decaduto, dimissionario o comunque cessato, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Il mandato del componente neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

7. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, l'organo decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima

vacanza; il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

Art. 18

(Dimissioni del Presidente della Comunità e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo sono indirizzate per iscritto all'Assemblea della Comunità e assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 19

(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Comunità e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

2. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, arrotondato per eccesso.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1.

Art.20

(Funzionamento del Comitato esecutivo)

1. L'attività del Comitato esecutivo si svolge presso la sede della Comunità oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.

2. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. Si riunisce ogniqualvolta si renda necessario.

3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Comitato esecutivo votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. Il Presidente della Comunità può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività.

5. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare se invitati, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionari o altri soggetti.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 21

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo della Comunità è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo della Comunità individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma (2) e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità.

Art. 22

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. Il disegno organizzativo della Comunità s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in modo da garantire il confronto con i singoli territori e con le zone più periferiche, anche mediante l'istituzione di una o più sedi operative, contenendo le criticità connesse all'accentramento e alla standardizzazione dei servizi.
3. Il personale della Comunità è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 23

(Personale)

1. Il personale della Comunità è costituito dal personale dipendente assunto, trasferito dall'Unione Territoriale Intercomunale "Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane" e da quello trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni della Comunità, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Comunità può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.

3. L'Assemblea della Comunità, affinché la medesima possa procedere all'assunzione diretta di nuovo personale, deve in ogni caso determinare nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale le quote di trasferimenti a carico di ciascun Ente aderente. Per quanto riguarda il recesso o lo scioglimento si rinvia agli articoli 7 e 8 del presente Statuto.

3. Al personale delle Comunità si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 24

(Direttore generale)

1. La gestione della Comunità è affidata al Direttore generale, nominato dal Presidente della Comunità secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Comunità può, in alternativa, avvalersi di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni partecipanti alla Comunità, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore generale.

3. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità. In particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l'attività;
- b) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
- c) fornisce collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi della Comunità;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.

4. L'incarico di Direttore generale è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, previa selezione in base alla vigente normativa e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Comunità.

5. Il Presidente della Comunità può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale, sentito il Comitato esecutivo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. L'incarico del Direttore generale ha una durata di tre anni. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente della Comunità che lo ha nominato. Il Direttore Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente della Comunità, continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 25

(Attività economico finanziaria)

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 26

(Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)

1. La Comunità percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento della Comunità, attribuiti annualmente alla stessa da tutti i Comuni e soggetti a rivalutazione. Ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, i criteri per la quantificazione dei contributi finanziari a carico di ciascun Comune sono fissati con regolamento;
 - b) trasferimenti specifici volti a finanziare le funzioni conferite dai Comuni;
 - c) trasferimenti relativi alle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità, oggetto di specifiche convenzioni.

Art. 27

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. L'Assemblea della Comunità, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria, affidando l'incarico a un solo revisore e scegliendolo tra quelli incaricati presso uno dei Comuni partecipanti.

Art. 28

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria della Comunità è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 29

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

CAPO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 30

(Partecipazione popolare)

1. La Comunità assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum consultivi, le cui modalità di effettuazione, materie e casi di esclusione, sono disciplinati da apposito regolamento .

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.

Art. 31

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. La Comunità conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo tutti i dati relativi alla propria attività, nei casi consentiti dalla legge, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La Comunità disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già accessibili ai sensi del comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea su proposta adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità e trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli. L'Assemblea procede comunque

all'approvazione qualora, decorso il predetto termine, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

Art. 33

(Gestione documentale)

1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità, ancorché riferiti ai Comuni, sono di competenza degli organi gestionali della Comunità. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità, secondo le modalità di conservazione digitale.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. La Comunità, fino all'adozione di regolamenti organizzativi e di funzionamento degli organi propri e in generale di tutte le norme e prassi di organizzazione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti e atti organizzativi del Comune più popoloso, per quanto applicabili.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria della Comunità, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune più popoloso.

3. Nelle more della costituzione della Comunità e comunque sino al completo raggiungimento dell'operatività amministrativa della Comunità, la funzione di cui alla lettera "a" di cui all'art.3 del presente Statuto resta in capo ai singoli Enti.

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, qualora non previsto diversamente dal presente statuto, le deliberazioni sono validamente assunte con maggioranza assoluta dei voti dei presenti e quando è presente la metà più uno dei voti complessivi.

5. Fino all'approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea per lo svolgimento delle sedute si applicano le norme regolamentari del Consiglio comunale del Comune più popoloso.

Art. 35

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni.